SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 652)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Si premette che per fare fronte alla situazione venutasi a determinare in conseguenza del sisma che il 6 febbraio 1971 ha colpito Tuscania e le zone viciniori è stata stanziata con le leggi 26 maggio 1971, n. 288, 17 maggio 1973, n. 205, e 2 aprile 1976, n. 105, la somma complessiva di lire 33.387 milioni.

Per completezza si ricorda anche la legge 11 aprile 1978, n. 123, con la quale il termine per la presentazione di domande di contributo da parte dei privati danneggiati, nell'ambito del centro storico, è stato differito al 30 giugno 1978.

La spesa come sopra autorizzata riguarda gli interventi a diretta gestione dello Stato e quelli a contributo in favore dei privati destinati particolarmente al comune di Tuscania più gravemente colpito dal sisma.

Con le leggi ricordate gli stanziamenti di spesa sono stati ripartiti fino all'esercizio finanziario 1978, al termine del quale risultava un residuo di circa due miliardi in via di esaurimento con i provvedimenti del corrente anno 1979.

Sulla base di un piano di ricostruzione previsto dalle leggi citate, sono stati eseguiti interventi di riparazione e ricostruzione, in tutta la zona interessata dall'evento, su oltre 2.800 alloggi privati nonchè di ripristino di opere pubbliche (scuole, edifici comunali, ecc.) secondo ordini di precedenza stabiliti sentita l'amministrazione comunale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di finanziamento, si fa presente che essa è determinata da numerosi fattori, quali il continuo deteriorarsi delle strutture non potute finora riparare, la complessità degli interventi che devono eseguirsi in un tessuto urbanistico-edilizio assolutamente particolare, l'andamento dei prezzi in continua ascesa, oltre l'incidenza della quota IVA.

Si precisa che degli 84 comparti in cui, sulla base del piano di ricostruzione, fu diviso il centro storico di Tuscania (per circa 1.120 alloggi) la ricostruzione ha potuto finora riguardare 60 comparti.

Inoltre, per numerosi comparti edilizi sono state presentate perizie suppletive per le quali manca il finanziamento: ne consegue che numerosi alloggi, pressochè ultimati, non possono essere riconsegnati ai titolari per carenza di talune opere di completamento.

Per quanto concerne l'andamento dell'opera di ricostruzione, a parte le difficoltà derivanti da ristrettezze di fondi che hanno reso necessarie variazioni di programmi, va ricordato che l'opera di ricostruzione è stata iniziata — e viene condotta, come meglio si accennerà anche in appresso — dal Ministero dei lavori pubblici per il quale, tuttavia, nel frattempo, si è verificato il trasferimento di uffici alle Regioni, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616.

Va inoltre osservato che la mancata ultimazione della ricostruzione dei fabbricati impedisce il completamento del ripristino delle opere pubbliche stradali, idriche e fognarie, la cui incompletezza si appalesa vistosamente all'occhio del visitatore.

Le ulteriori esigenze attualmente accertate concernono:

	milioni
definizione degli interventi di pronto soccorso (IVA e revisione prezzi)	150
contributi a privati	10.000
ripristino di edifici di interesse storico artistico monumentale . . .	6.000
ripristino di opere pubbliche . . .	8.850
Totale . . .	25.000

Tale somma, derivante da calcoli aggiornati ai primi mesi dell'anno 1979, viene ripartita in più esercizi finanziari.

Circa l'urgenza del finanziamento si richiamano le interrogazioni in merito presentate dai parlamentari e le pressioni che pervengono dagli organi comunali e dalle organizzazioni interessate all'andamento dell'opera di ricostruzione.

Comunque i fondi finora stanziati sono stati tutti programmati e anche impegnati quasi totalmente talchè, in atto, l'andamento dell'opera di ricostruzione si svolge sulla gestione di impegni di spesa per lo più già effettuati.

È opportuno, per completezza di informazione, fare presente che attualmente l'opera di ricostruzione viene gestita direttamente dal Ministero dei lavori pubblici sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245, a suo tempo emanato ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Si ritiene che essendo intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la responsabilità dell'opera di ricostruzione delle zone terremotate debba essere restituita alla regione Lazio cui compete e che la sollecita, in applicazione appunto di tale decreto.

In tali sensi, previa rimozione ai fini formali del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 245, si intende operare.

D'altra parte tale « restituzione » si appalesa necessaria non solo per motivi formali ma anche per le difficoltà che il Ministero dei lavori pubblici incontra nella gestione delle opere, nella carenza di strutture idonee; gestione che riesce a condurre, oltre che col grave sacrificio delle pochissime unità di personale ad essa destinate, anche con la collaborazione del Genio civile, che, però, ora è divenuto organo regionale.

Tale circostanza rende necessaria la predisposizione di una norma che consenta il trasferimento immediato alla regione Lazio della gestione non solo dei fondi che saranno stanziati e di quelli non ancora impegnati (peraltro esigui) ma anche di quelli che,

essendo stati già impegnati, in base al principio contenuto nell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dovrebbero essere gestiti dal suddetto Ministero dei lavori pubblici.

Si richiama in proposito l'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, mediante il quale, in presenza di analoga situazione, fu disposto allo stesso modo.

La norma da emanare, che si allega, è, per la parte concernente lo stanziamento, redatta sulla base dei recenti interventi disposti dallo Stato in situazioni consimili (vedasi da ultimo la legge 19 gennaio 1979, n. 17).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento dell'azione di intervento in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 25 miliardi.

Il contributo di cui al comma precedente sarà utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.

La spesa di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245, è abrogato.

La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasferita alla regione Lazio.

Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di

concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, numero 3136, l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.

Art. 3.

All'onere derivante per l'anno 1980 dalla applicazione del precedente articolo 1 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.